



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

VISTE le specificità dello spettacolo dal vivo quale componente essenziale e imprescindibile del patrimonio storico e artistico, della cultura e dell'identità nazionale ed europea ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTA L. 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni, recante «*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*»;

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante «*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*»;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*»;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante «*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021 di attribuzione dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito al Dott. Antonio Parente;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 89, che, al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo e stabilisce che tali fondi, con dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale, sono ripartiti e assegnati agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO l'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» recante modifiche all'art. 89 del richiamato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «*Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*» e, in particolare, l'art. 80, comma 2, che incrementa la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*» e, in particolare, l'art. 5, comma 1 che ha incrementato il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di 100 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.Lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01);



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

TENUTO CONTO che le attività di spettacolo, di regola, non assumono rilevanza economico/commerciale e non incidono sugli scambi tra Stati, in quanto strumento di promozione della cultura ai sensi dell'art. 9 della Costituzione;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive Comunicazioni della Commissione 2020/C 112 I/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, e, da ultimo, dalla Comunicazione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020, che proroga il Quadro Temporaneo al 30 giugno 2021;

VISTO il d.M. 16 aprile 2021, n. 162 che ha destinato una quota pari a 27 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo emergenze di parte corrente di cui all'articolo 89 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, al sostegno degli organismi operanti nel settore dello spettacolo dal vivo che non siano destinatari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo nell'anno 2019;

VISTO l'avviso pubblico emesso dalla Direzione Generale Spettacolo con d.d. del 7 maggio 2021, n. 661, per l'assegnazione ed erogazione dei contributi allo spettacolo previsti dal richiamato d.M. 16 aprile 2021;

VISTE le istanze presentate entro i termini disposti dal suddetto Avviso, con le modalità ivi previste e pari ad un totale di 2.236 al netto di 7 rinunce pervenute;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta sulla base dei requisiti auto-dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000, e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande formulata al termine della procedura di valutazione;

CONSIDERATO che il numero dei soggetti ammessi al contributo alla data del presente decreto, tenuto conto dell'attività istruttoria e delle verifiche intercorse, è pari a 1476 organismi e che i rimanenti soggetti potranno essere pagati solo all'esito di ulteriori verifiche istruttorie attualmente in corso;

VISTA la regolarità contributiva riscontrata per n. 1306 organismi, nel settore della "danza", "teatro", "circo" e "musica" in quanto 170 Organismi hanno presentato dichiarazione di esenzione dal Durc;

CONSIDERATO, in particolare, che il requisito richiesto dall'art. 2, comma 2, lettera d) del D.M. n. 188 del 23 aprile 2020, così come replicato dall'art. 1, comma 3, lettera d) dell'avviso pubblico, ovvero "*aver versato contributi previdenziali per almeno 45 giornate lavorative*", unitamente al numero delle rappresentazioni, si riferisce al periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020, e quindi i dati già acquisiti costituiscono dati "storici" sussistenti e già verificati dall'Amministrazione in fase di istruttoria e di controllo a campione, effettuata in occasione delle precedenti assunzioni di impegno;

VISTO il parere n. 28101 del 5 novembre 2020, con il quale l'Ufficio Legislativo afferma, per i soggetti beneficiari di sovvenzioni nel settore dello spettacolo, la vigenza dell'obbligo di comprovare la regolarità contributiva, al momento del "pagamento";

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con L. 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura";

VISTI i controlli di verifica concernenti la regolarità contributiva, ove dovuta;

CONSIDERATO che l'attuale posizione contributiva di alcuni organismi sarà oggetto di ulteriori controlli da parte dell'Amministrazione;

VISTO l'articolo 12, comma 4 del decreto legge 30 novembre 2020 n. 157, che dispone che "*I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.

RITENUTO di dover procedere all’assegnazione dei contributi disposti ai sensi del dM 16 aprile 2021, rep. n. 162 e del successivo dDG 7 maggio 2021 rep. n. 661;

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione del contributo)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l’ammissione e l’assegnazione del contributo, al lordo del bollo, nei confronti dei beneficiari indicati nell’Allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. I soggetti in attesa di definizione sono indicati nell’Allegato 2 anch’esso parte integrante del presente decreto. Detti organismi potranno eventualmente essere ammessi a contributo successivamente alla regolarizzazione della domanda.

Art. 2

(Imputazione a Bilancio)

La spesa di cui al presente decreto pari a complessivi euro 22.360.000,00 (ventiduemilionitrecentosessantamila/00) graverà sul capitolo 6659, pg 1 – CdR 8 - dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura.

Art. 3

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.
Il medesimo è trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio per il visto di competenza.

Art. 5

(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all’esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente